REPUBBLICA ITALIANA Sent. 196/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente relatore

dott. Pierpaolo GRASSO Consigliere

dott. Andrea COSTA Primo Referendario

nella camera di consiglio del 8 luglio 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 38171 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale, nei confronti del sig. De Benedictis Giuseppe (C.F.: DBNGPP62A23F284C), nato a Molfetta (BA) il 23.01.1962 ed ivi residente in viale Martiri della Resistenza n.103, interdetto legale, nella persona del tutore legale De Benedictis Michele (C.F.: DBNMHL69E24F284J), nato a Molfetta il 24.05.1969 e residente a Monza alla via Albert Einstein, n.4 (giusto decreto del giudice tutelare del Tribunale di Trani cron. 5455/2025 del 9 dicembre 2025), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Scardigno (C.F. SCRLRD64H10F284F) con studio in Molfetta alla via Piazza n. 62 ed ivi elettivamente domiciliato, PEC: leonardo.scardigno@pec.ordineavvocatitrani.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi all'udienza del 8 luglio 2026 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero in

persona del S.P.G. Daniele Gannini e l'Avv. Leonardo Scardigno per il convenuto.

FATTO

La Procura Regionale ha citato in giudizio il sig. De Benedictis Giuseppe, all'epoca dei fatti Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, in ordine ad un'ipotesi di danno all'immagine collegata a fatti delittuosi accertati con sentenza penale definitiva.

Ha riferito che con sentenza di condanna del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce n. 335 del 29.03.2022 il convenuto veniva dichiarato responsabile in relazione alle seguenti imputazioni:

- capo 1) corruzione in atti giudiziari di cui agli art. 110, 319 ter - 321 e 416 bis 1 c.p. (in concorso con Chiariello Giancarlo e Della Malva Danilo Pietro): "*Perché in concorso tra loro, De Benedictis Giuseppe, in qualità di giudice in servizio presso l'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Bari, quindi pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionalmente ricoperte, Chiariello Giancarlo, nella sua qualità di avvocato del Foro di Bari, nonché difensore di fiducia di Della Malva Danilo Pietro, di concerto con quest'ultimo, già attinto da OCC in carcere eseguita il 23 ottobre 2019 emessa il 16 ottobre 2019 dallo stesso De Benedictis, in funzione di GIP, nell'ambito del p.p. n. 6139/18 RG GIP e n. 7245/17 RG DDA Procura di Bari, per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 DPR 309/1990 e altri reati aggravati dall'art. 416 bis 1 c.p. stringevano un patto corruttivo per effetto del quale De Benedictis compiva un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire il predetto Della Malva Danilo nell'ambito del suindicato procedimento penale (...) adottando un*

provvedimento de libertate favorevole, grazie alla mediazione di Giancarlo Chiariello, in cambio dei quali lo stesso De Benedictis riceveva da costoro, a titolo di controprestazione, denaro; in particolare: in data 11.03.2020, previa istanza concertata ad arte con l'avv. Giancarlo Chiariello, De Benedictis emetteva provvedimento di sostituzione della custodia cautelare presso la Casa circondariale di Roma-Rebibbia con quella degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" in Via Eduardo De Filippo sns del Comune di Vasto Marina (CH), ricevendo, quale controprestazione, da costoro, per il tramite di Chiariello denaro nell'ordine di 30.000,00 euro versati in tranche tramite lo zio Della Malva Matteo e la compagna dello stesso Danilo Pietro, Gala Valeria; con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1. c.p., per avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso di appartenenza di Della Malva Danilo Pietro, alias "meticcio", promotore ed organizzatore, unitamente a Raduano Marco ed altri, di una organizzazione criminale dedita al narcotraffico ex art.74 D.P.R. 309/1990 e 416 bis.1 c.p. operante con metodo mafioso nel territorio di Vieste (FG) e comuni della capitanata (...)" in Bari, in epoca antecedente e prossima al 16 giugno 2020);

- capo 2) corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 110, 319 ter - 321 e 416 bis. 1 c.p. (in concorso con Chiariello Giancarlo, Dello Russo Roberto, Chiariello Alberto, Casadibari Marianna): "*Perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, De Benedictis Giuseppe, in qualità di giudice in servizio presso l'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Bari, quindi pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionalmente ricoperte, Chiariello Giancarlo, nella sua qualità di*

avvocato del Foro di Bari, nonché difensore di fiducia di Dello Russo Roberto, di concerto con quest'ultimo, già attinto da OCC in carcere eseguita il 7 gennaio 2020 emessa in data 31.12.2019 dallo stesso De Benedictis, in funzione di GIP, nell'ambito del p.p. n. 12260/16 RG GIP e n. 16093/16 RG DDA Procura di Bari (indagine convenzionalmente denominata "anno zero"), per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 aggravata dall'art. 416 bis. 1. c.p., stringevano un patto corruttivo per effetto del quale De Benedictis compiva plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di favorire il predetto Dello Russo Roberto nell'ambito del suindicato procedimento penale (n. 12260/16 RG GIP e n. 16093/16 RG DDA), adottando provvedimenti de libertate progressivamente più favorevoli, grazie alla mediazione di Giancarlo Chiariello, il quale si avvaleva, con il ruolo di emissari, del figlio Alberto Chiariello e della collaboratrice di studio Casadibari Marianna, in cambio dei quali lo stesso De Benedictis riceveva da costoro, a titolo di controprestazione, plurimi utilità e denaro; in particolare: - in data 24.06.2020, previa istanza concertata ad arte con l'avv. Giancarlo Chiarello, De Benedictis emetteva provvedimento di sostituzione della custodia cautelare presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano con gli arresti domiciliari in favore di Dello Russo Roberto presso la comunità "Airone" a Trepuzzi, ove veniva effettivamente collocato il 25.06.2020, ricevendo, quale controprestazione, da costoro, per il tramite di Chiariello il 3 luglio 2020 denaro dell'importo compreso tra 15.000,00 e 18.000,00 euro; ancora, previa conforme istanza di Giancarlo Chiariello, a fronte dell'adozione in data 2.12.2020 di un provvedimento ancor più favorevole di modifica del luogo di esecuzione della misura dalla comunità "Spazio Esse"

di Bari - Loseto (ove nel frattempo era stato trasferito dalla comunità Airone di Trepuzzi) presso il luogo originario di residenza a Terlizzi in favore di Dello Russo Roberto, provvedimento altresì dallo stesso De Benedictis preannunciato in corso di redazione allo studio Chiariello tramite conversazione criptata su whatsapp, riceveva da costoro, in data 7.12.2020, a titolo di controprestazione, una seconda tranche di denaro nell'ordine di 4.000,00 euro; con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. l. c.p., per avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso di appartenenza di Della Russo Roberto, inteso il "malandrino" posto al vertice dell'omonimo gruppo criminale operante in Terlizzi e zone limitrofe (...)" in Bari, sino al 7 dicembre 2020;

- capo 3) corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 110, 319 ter - 321 e 416 bis. 1 c.p. (in concorso con Chiariello Giancarlo, Chiariello Alberto e Gianquitto Pio Michele): "*Perché in concorso tra loro, De Benedictis Giuseppe, in qualità di giudice in servizio presso l'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Bari, quindi pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionalmente ricoperte, Chiariello Giancarlo, nella sua qualità di avvocato del Foro di Bari, nonché difensore di fiducia di Gianquitto Pio Michele, di concerto con quest'ultimo, già attinto da OCC in carcere eseguita il 27 ottobre 2020 emessa il 29 settembre 2020 dallo stesso De Benedictis, in funzione di GIP, nell'ambito del p.p. n. 4289/14 RG GIP e n. 2123/13 RG DDA Procura di Bari (indagine convenzionalmente denominata "grande carro"), per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata e trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p., aggravato dall'art. 416 bis.1, c.p.; stringevano un patto corruttivo per effetto del quale De Benedictis compiva*

un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire il predetto Gianquitto Pio Michele nell'ambito del suindicato procedimento penale (n. 4289/14 RG GIP e n. 2123/13 RG DDA), adottando un provvedimento de libertate (più) favorevole, grazie alla mediazione di Giancarlo Chiariello, il quale si avvaleva con i ruolo di emissario del figlio Alberto Chiariello, in cambio del quale lo stesso De Benedictis riceveva da costoro, a titolo di controprestazione, denaro; in particolare: in dota 16.11.2020, previa istanza concertata ad arte con l'avv. Giancarlo Chiariello, De Benedictis emetteva provvedimento di sostituzione della custodia cautelare presso la casa circondariale di Melfi con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ricevendo, quale controprestazione, da costoro, per il tramite di Chiariello il 18 novembre 2020 denaro nell'ordine di 5.000,00 circa euro già versati tramite la moglie Daniela Marseglia a Giancarlo Chiariello; con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1. c.p., per avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso di appartenenza di Gianquitto Pio Michele, partecipe dell'associazione per delinquere armata di tipo mafioso, formata da più di dieci persone, (...)", in Bari, sino al 18 novembre 2020;

- capo 4) corruzione in atti giudiziari in concorso di cui agli artt. 110, 319 ter - 321 e 416 bis. 1 cp. (in concorso con Chiariello Giancarlo, Chiariello Alberto, Casadibari Marianna e Ippedico Antonio): "*Perché in concorso tra loro, De Benedictis Giuseppe, in qualità di giudice in servizio presso l'ufficio GIP/GUP dei Tribunale di Bari, quindi pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionalmente ricoperte, Chiariello Giancarlo, nella sua qualità di avvocato del Foro di Bari, nonché difensore di fiducia di Ippedico*

Antonio, di concerto con quest'ultimo, già attimo da OCC in carcere eseguita il 27 ottobre 2020, emessa il 29 settembre 2020 dallo stesso De Benedictis, in funzione di GIP, nell'ambito del p.p. n. 4289/14 RG GIP e n. 2123/13 RG DDA Procura di Bari (indagine convenzionalmente denominata "grande curro"), per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso in posizione qualificata di organizzatore e reati satellite aggravati dall'art. 416 bis. 1. c.p.; stringevano un patto corruttivo per effetto del quale De Benedictis compiva un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire il predetto Ippedico Antonio nell'ambito del suindicato procedimento penale (n. 4289/14 RG GIP e n. 2123/13 RG DDA), adottando un provvedimento de libertate favorevole, grazie alla mediazione di Giancarlo Chiariello, il quale si avvaleva, con il ruolo di emissario, del figlio Chiariello Alberto e della collaboratrice di studio Casadibari Marianna, in cambio del quale lo stesso De Benedictis riceveva da costoro, a titolo di controprestazione, denaro; in particolare: in data 31 marzo 2021, previa istanza concertata ad arte con l'avv. Giancarlo Chiariello, De Benedictis emetteva provvedimento di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari nel comune di residenza - motivata con l'asserita incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria a seguito di perizia il cui contenuto veniva predeterminato dallo stesso De Benedictis e di fatto dettato al perito (...) incaricato in sostituzione del precedente che si era espresso in termini contrari ricevendo, quale controprestazione da Chiariello la somma di 5.500,00 euro in contanti all'interno di una busta consegnata presso lo studio di Chiariello presso cui De Benedictis si recava la mattina del 9.04.2021; con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p., per avere commesso i fatti al fine di

agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafiosa di appartenenza di Ippedico Antonio, in posizione qualificata di organizzatore dell'associazione per delinquere armata di tipo mafiosa, formata da più di dieci persone, (...)", in Bari sino al 9 aprile 2021.

Con la menzionata sentenza il GIP di Lecce condannava De Benedictis alla pena di nove anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento (in solido) delle spese processuali e di mantenimento in carcere per il periodo di relativa detenzione, ordinando, altresì, la confisca della detta somma di € 30.500,00 (alias profitto del reato) ed il contestuale dissequestro delle ulteriori somme (già sequestrate) eccedenti tale importo; condannava altresì il convenuto (in solido) al pagamento della somma di € 30.000,00 in favore del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 322 quater p.c., previa restituzione degli assegni circolari già dallo stesso depositati nell'udienza del 14.12.2021, a titolo di offerta reale nei riguardi delle parti offese e disponeva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata di cinque anni.

La Corte di appello di Lecce, Sezione Unica Penale, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. di Lecce 335/2022, con sentenza n. 444 del 05.03.2024, escludeva l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore di De Benedictis Giuseppe, rideterminava la pena in anni sette di reclusione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. sez. 361 dell'11.03.2025, respingeva i motivi di ricorso del De Bendictis osservando, quanto alla sostenuta continuazione di un unico reato di corruzione, che essa era smentita dai "singoli accordi corruttivi rivolti a condizionare talune decisioni riferite a specifici procedimenti e ritenute utili per concordare di volta in volta la

consegna di denaro in cambio dell'impegno del giudice … con la conseguenza che la pluralità dei processi in cui tale asservimento si colloca si traduce in una pluralità di reati, connotati ciascuno dal singolo accordo diretto a favorire o danneggiare una delle relative parti processuali"; quanto al lamentato mancato riconoscimento della circostanza attenuante da risarcimento del danno ex art. 62 co.6 c.p., la Corte di cassazione osservava che il primo giudice aveva disposto la restituzione dell'offerta reale per non congruità e che l'offerta non risultava "ripristinata" nel secondo grado di giudizio.

La Corte di cassazione rigettava pertanto il ricorso proposto dal De Benedictis.

In relazione alla accertata responsabilità penale in via definitiva del De Benedictis, il requirente contabile ha notificato a costui per il tramite del suo tutore legale, invito a dedurre contestando un danno all'immagine patito dal Ministero della Giustizia, quantificato nell'importo di € 61.000.

Le deduzioni difensive presentate dall'intimato, incentrate sulla piena collaborazione con l'Autorità giudiziaria penale, sulle difficoltà economiche e sul precario stato di salute, non sono state ritenute idonee a superare gli addebiti formulati in sede preprocessuale ed è stato notificato l'atto di citazione in giudizio.

La Procura, dopo aver rilevato che la condanna definitiva in sede penale per i reati di corruzione in atti giudiziari costituisce condizione di procedibilità per l'azione di responsabilità per danno all'immagine e riveste l'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ha dedotto che nella fattispecie sussistono tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva idonei

ad integrare il danno all'immagine.

Circa l'elemento oggettivo il requirente ha rimarcato la condotta del dott. De Benedictis, che, nel pieno esercizio delle proprie funzioni giudicanti, si è "macchiato" dei gravissimi crimini sopra indicati, "offuscando" con il proprio comportamento la credibilità dell'amministrazione di appartenenza, anche in ragione della evidente sistematicità con cui poneva in essere le condotte criminose, avendosi in considerazione la ripetizione delle stesse ed il reiterato *modus agendi*.

Ha sottolineato che i fatti accertati in sede penale risultano ancor più gravi perché commessi da un magistrato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e segnatamente, di quelle proprie di un Giudice delle Indagini Preliminari, ovvero di figura chiamata a garantire l'imparzialità e la legalità delle stesse attività inquirenti, che non ha avuto alcuno scrupolo a tradire la missione istituzionale riservata dalla Costituzione alla stessa figura magistratuale, posta a garanzia e presidio delle esigenze di tutela pubblica e dei diritti ed interessi giuridicamente rilevanti.

Si tratta, secondo la contestazione del requirente, di condotte connotate dall'elemento psicologico del dolo, come emerge dal definitivo accertamento in sede penale e dal robusto compendio probatorio in atti, univocamente convergente nel senso della responsabilità erariale dell'odierno convenuto (cfr. verbali di intercettazioni telefoniche ed ambientali, annotazioni di PG, servizi di monitoraggio appostamento e pedinamento, video riprese, verbali di interrogatorio, dichiarazioni spontanee).

Sussiste, ad avviso della Procura, anche il nesso di causalità tra le descritte condotte tangentizie, analiticamente esplicate nei singoli capi di imputazione,

ed il grave pregiudizio all'immagine patito dall'Amministrazione della Giustizia essendo stato alimentato nella collettività un senso di sfiducia nei confronti dell'apparato giudiziario e nell'imparzialità delle relative attività giudicanti, ingenerando così la percezione che i comportamenti patologici costituiscano una caratteristica abituale dello stesso sistema giudiziario.

In ordine agli elementi di natura soggettiva e sociale, atti ad integrare la fattispecie di danno all'immagine, il requirente ha richiamato il ruolo ricoperto dal convenuto, pubblico ufficiale deputato alla tutela ed al mantenimento della legalità, i doveri d'ufficio, primi tra tutti i doveri di fedeltà, lealtà, legalità ed efficienza, l'alta rilevanza sociale svolta dall'amministrazione di appartenenza, il disdoro "interno" in relazione alla conoscenza di fatti così gravosi e persino "imbarazzanti" da parte degli altri soggetti appartenenti all'ordine giudiziario.

Il cd. *clamor fori,* che ha amplificato la lesione dell'immagine dell'Amministrazione della Giustizia, sarebbe comprovato dalla massiva eco mediatica e giornalistica che la vicenda ha avuto non solo durante la fase delle indagini preliminari e dell'applicazione delle misure cautelari, ma anche al termine del processo, quando è intervenuta la sentenza di condanna, come desumibile da articoli di stampa, anche recenti, che riportano ad ampi caratteri il nominativo del magistrato, le funzioni ricoperte, gli scenari raccontati e le vicende oggetto del procedimento.

Con riguardo alla quantificazione del danno all'immagine, la Procura ha invocato l'applicabilità nella vicenda all'esame, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994, introdotto dalla legge n.190/2012, che fanno riferimento al doppio della somma di denaro o del

valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Considerato che in sede penale è stata accertata la percezione della somma complessivo di € 30.500, il requirente ha formulato richiesta risarcitoria per l'importo di € 61.000 ritenendo non rilevanti né la confisca penale di € 30.500, atteso che tale somma non è stata versata a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'ente di appartenenza, né la situazione personale, economica e di salute del convenuto, circostanze che non integrano gli elementi probatori di segno contrario, di cui all'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994.

Il convenuto, per il tramite del tutore legale, si è costituto in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Scardigno che ha depositato relativa memoria in data 17 giugno 2026.

In questa sede il legale del convenuto ha reiterato le argomentazioni formulate in via preprocessuale facendo riferimento alla condotta palesemente collaborativa tenuta dal convenuto in sede penale, alla base del riconoscimento delle attenuanti generiche e della riduzione della pena disposta in appello.

Circa il *quantum* da risarcire la difesa ha ribadito la richiesta di rideterminare l'importo alla luce del già evidenziato apporto collaborativo in sede penale, delle difficili condizioni economiche e del precario stato di salute che ha indotto il convenuto a chiedere la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.

La difesa ha chiesto, in conclusione, di ridurre la richiesta di risarcimento secondo i citati criteri di proporzionalità ed equità, nella misura minima di euro 30.500,00, ovvero nella somma ritenuta equitativamente di giustizia.

Nella pubblica udienza dell'8 luglio 2026 il pubblico ministero ed il difensore

del convenuto hanno confermato le argomentazioni e conclusioni rassegnate nei rispettivi atti scritti.

Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura nei confronti del convenuto De Benedictis Giuseppe, nella qualità di magistrato con funzioni di GIP presso li Tribunale di Bari, per il danno all'immagine patito dall'amministrazione della Giustizia per episodi di corruzione in atti giudiziari accertati in sede penale in via definitiva.

2. Preliminarmente deve darsi atto della piena proponibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine promossa dalla Procura regionale.

Come ricordato dalla Corte costituzionale, *la giurisprudenza contabile aveva inizialmente elaborato un modello di danno all'immagine della PA come danno erariale tutelabile con il rimedio risarcitorio, proponibile senza alcun limite particolare, né in riferimento al fatto generatore di responsabilità, né, tantomeno, con riguardo alla necessità di un preventivo accertamento del fatto in sede penale* (cfr. sent. n. 123/2023); successivamente il legislatore è intervenuto con l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, che ha contemplato la relativa nuova area di tale giurisdizione del giudice contabile prevedendo che "*Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*.

La citata disposizione non è stata abrogata dal codice di giustizia contabile ma è stato abrogato l'art. 7 della legge 97/2001; l'art. 51, co.7, del codice ha, peraltro, stabilito che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei

confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i delitti commessi a danno delle stesse è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

Le Sezioni Riunite, chiamate a pronunciarsi su una questione di massima deferita dal Procuratore generale, hanno risolto il dubbio interpretativo affermando che "*l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7*".

Nel caso di specie sussistono le condizioni di proponibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine atteso che il convenuto è stato condannato in via definitiva per un reato che, oltre a rientrare tra quelli indicati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale (Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari), ha provocato un evidente pregiudizio all'immagine dell'amministrazione della giustizia.

3. Ferme le condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria all'odierno esame, la stessa è anche fondata in quanto, come già accennato, la condotta illecita del convenuto ha causato una grave perdita di prestigio ed un grave detrimento dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

La Corte costituzionale (sent. n. 355/2010) ha sottolineato che l'art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi

generali di efficacia, efficienza e imparzialità sicché sussiste una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale.

Di conseguenza l'autorità pubblica è titolare di un diritto "personale" rappresentato dall'immagine che i consociati hanno del fatto che le modalità di azione devono essere conformi ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità e nell'ipotesi in cui un dipendente o un amministratore pubblico commette uno dei reati contro la pubblica amministrazione arreca nocumento all'immagine della stessa con l'obbligo di risarcirlo.

Il giudice delle leggi ha più volte affermato che il danno all'immagine trae origine, infatti, dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto *clamor fori* o "diffusione mediatica" da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte e trova il suo fondamento normativo nell'art. 97 Cost. che tutela l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Come condivisibilmente osservato dal requirente contabile, è da rimarcare la gravità dei fatti "*perché commessi da un magistrato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e segnatamente, di quelle proprie di un Giudice delle Indagini Preliminari, ovvero di figura chiamata a garantire l'imparzialità e la legalità delle stesse attività inquirenti, che non ha avuto alcuno scrupolo a tradire la missione istituzionale riservata dalla Costituzione alla stessa figura, posta a garanzia e presidio delle esigenze di tutela pubblica e dei diritti ed interessi giuridicamente rilevanti*".

In sede penale è stato peraltro evidenziato che la "*condotta del magistrato barese risulta connotata da una gravità non comune se si pensa che gli accordi corruttivi con un avvocato del Foro di Bari, a lui vicino, avevano il fine di avvantaggiare soggetti cautelati per reati di criminalità organizzata o reati aggravati dall'art. 416 bis. 1 c.p.; in cambio di denaro il gip sostituiva l'originaria custodia in carcere, da lui stesso applicata, con misure meno afflittive, quale quella degli arresti domiciliari o, addirittura, dell'obbligo di dimora nel comune di residenza*" (cfr. Ordinanza di misura cautelare disposta dal G.I.P. di Lecce in data 23 04.2021).

In base all'art. 651 c.p.p. la condanna irrevocabile del convenuto in sede penale ha efficacia nel presente giudizio circa la sussistenza dei fatti, la loro illiceità penale e l'affermazione che l'imputato li ha commessi.

Di conseguenza è ormai accertato con efficacia di giudicato anche nel presente giudizio che il De Benedictis si è reso autore dei quattro episodi di corruzione in atti giudiziari emettendo provvedimenti di misure cautelari più miti a favore di vari soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in cambio di denaro: in tal senso convergono, peraltro, tutti gli elementi probatori raccolti nel corso dell'indagine penale, come riassunti nella sentenza penale di primo grado (cui si rinvia per sinteticità).

In particolare, sulla base di quanto emerso nel corso del processo penale è definitivamente accertato (cfr. pagg. 104-105 sentenza del Tribunale di Lecce n. 335 del 29.3.2022) che il convenuto:

- ha ricevuto € 3.000 per emettere un provvedimento *de libertate* con cui, al posto della misura cautelare in carcere di tale Della Malva Danilo (da egli stesso emessa in precedenza), disponeva gli arresti domiciliari con

"braccialetto elettronico";

- ha ricevuto € 20.200 per emettere due provvedimenti *de libertate* con cui, al posto della misura cautelare in carcere di tale Dello Russo Domenico (da egli stesso emessa in precedenza), disponeva gli arresti domiciliari prima presso una comunità e poi presso il luogo originario di residenza dell'interessato;

- ha ricevuto € 1.800 per emettere un provvedimento con cui, al posto della misura cautelare in carcere di tale Gianquitto Pio Michele (da egli stesso emessa in precedenza), disponeva l'obbligo di dimora nel comune di residenza;

- ha ricevuto € 5.500 per emettere un provvedimento con cui, al posto della misura cautelare in carcere di tale Ippedico Antonio (da egli stesso emessa in precedenza), disponeva gli arresti domiciliari nel comune di residenza.

In considerazione dell'ammontare complessivo delle somme di denaro ricevute quale prezzo dei reati commessi (€ 30.500), il danno all'immagine è stato correttamente quantificato dalla Procura regionale nell'importo di € 61.000 pari al doppio del predetto importo.

Il comma 1-sexies dell'art. 1 della legge 14/01/1994, n. 20, inserito dall'art. 1, comma 62, L. 6 novembre 2012, n. 190, prevede, infatti che: "*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Ebbene, nel caso di specie le circostanze addotte dalla difesa del convenuto, quali l'apporto collaborativo e confessorio in sede penale, la difficile

situazione economica e le precarie condizioni di salute, non costituiscono elementi probatori di una misura del danno all'immagine inferiore a quella che scaturisce dall'applicazione del criterio stabilito dal legislatore.

La condotta collaborativa in sede penale investe la posizione processuale dell'imputato e non riduce il discredito e la lesione dell'immagine dell'amministrazione della giustizia conseguente alle condotte delittuose poste in essere in più occasioni.

Paramenti le attuali difficoltà economiche e le condizioni di salute compromesse dalle diverse patologie da cui ora è affetto il convenuto non hanno alcun riflesso sulla grave perdita di prestigio dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza causata dai reati commessi dal convenuto.

A ben vedere, nel caso di specie, il criterio legale di quantificazione del danno all'immagine risulta anche in linea con i criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza contabile:

- sotto il profilo oggettivo va evidenziato che l'attività delittuosa, come si è accennato, è stata posta in essere reiteratamente ed ha favorito soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

- sotto il profilo soggettivo non può non sottolinearsi la funzione magistratuale svolta dal convenuto che ha distolto le sue rilevanti funzioni pubbliche di custode e difensore della legalità e giustizia verso finalità di avidità personale;

- sotto il profilo sociale, la risonanza mediatica della vicenda, come documentato da diversi articoli di stampa, ha ingenerato ancor maggior disdoro per l'immagine dell'amministrazione della giustizia e sfiducia nei confronti dell'apparato giudiziario e nell'imparzialità delle relative attività

giudicanti.

In conclusione, risulta equa la determinazione del danno all'immagine nell'importo di € 61.000 ad oggi già rivalutato.

Il convenuto va, pertanto, condannato al risarcimento del danno di € 61.000 nei confronti del Ministero della Giustizia oltre interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 38171, condanna il sig. De Benedictis Giuseppe al pagamento, a favore del Ministero della Giustizia, della somma di € 61.000, con interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Il Presidente relatore

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 160,00.

Depositata in segreteria il 7/9/2026.
Il Funzionario
Francesco Gisotti